

**giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9826 del 07/05/2014**

Restituzione di finanziamento o sovvenzione pubblica - Inadempimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9826 del 07/05/2014

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione, erogata con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubblica erogazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9826 del 07/05/2014